

CITTA' DI CASORIA
Città Metropolitana di Napoli

COMUNE DI CASORIA

Prot. 82874 del 30-11-2020
Ora Registrazione: 15:35:55

Sezione: PARTENZA



Piazza Domenico Cirillo
tel. 081 7053111 - pec: protocollo@pec.comune.casoria.na.it

Ordinanza n. 73 del 30/11/2020

Oggetto: Ordinanza RIAPERTURA mercato settimanale - settore alimentare del Venerdì e commercio ambulante in forma itinerante; CONFERMA CHIUSURA Mercato del Venerdì - settore non alimentare - e del Mercatino domenicale delle Pulci alla Via San Salvatore

IL VICESINDACO

in sostituzione del Sindaco considerato l'impedimento temporaneo dello stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000

PREMESSO che:

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con D.L. 30 Luglio 2020, n. 83, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTI:

Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "Misure in materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID 19";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante "Disposizione Attuative del D.L. 23 febbraio 2020 sopra richiamato;

il D.P.C.M. del 04 marzo 2020, finalizzato all'attuazione di misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID 19;

il D.P.C.M del 9 Marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale art 1 "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;

il D.P.C.M. del 11 Marzo 2020;

il D.L. n.18 del 17 Marzo 2020;

il D.P.C.M. del 22 Marzo 2020;

il D.L. 25 Marzo 2020 n. 19;

CITTA' DI CASORIA
Città Metropolitana di Napoli



Piazza Domenico Cirillo
tel. 081 7053111 - pec: protocollo@pec.comune.casoria.na.it

il D.P.C.M. del 02 Aprile 2020;

il D.P.C.M. del 26 Aprile 2020-10-20

il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19;

il DPCM del 17 maggio 2020 e relativi allegati;

il Decreto Legge 30 Luglio 2020, n. 83, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

il DPCM 7 settembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;

il D.L. 7 ottobre 2020 n.125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 in vigore dal 8/10/2020;

le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione Mondiale della sanità dell'11/03/2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "*Pandemia*" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/10/2020 e del 24/10/2020;

le Ordinanze Regionali nn. 80, 81, 82, 83 ed 85 rispettivamente del 16, 19, 20, 22 e 26 Ottobre 2020;

DATO ATTO:

delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630;

dell'ordinanza sindacale n. 62 del 27/10/2020 con la quale è stata disposta, tra l'altro, la sospensione temporanea del mercato settimanale del Venerdì in Via Michelangelo e del Mercatino domenicale delle Pulci alla Via San Salvatore dal 30 Ottobre 2020 al 16 Novembre 2020;

dell'ordinanza sindacale n. 63 del 29/10/2020 con la quale, in ragione delle gravi difficoltà economiche in cui versa l'intero comparto del commercio ambulante a posto fisso, è stata disposta la parziale revoca dell'ordinanza n. 62 del 27/10/2020 consentendo così lo svolgimento del mercato settimanale del Venerdì in Via Michelangelo e del Mercatino domenicale delle Pulci alla Via San Salvatore nel rispetto delle misure di contenimento vigenti e salvo future diverse disposizioni anche provenienti dalle superiori autorità;

CITTA' DI CASORIA
Città Metropolitana di Napoli



Piazza Domenico Cirillo

tel. 081 7053111 - pec: protocollo@pec.comune.casoria.na.it

dell'ordinanza n. 69, del 13/11/2020 con la quale, veniva stabilito tra l'altro, il divieto del commercio ambulante in forma itinerante di tutte le categorie commerciali su tutto il territorio comunale;

CONSIDERATO che nella normativa sia di livello statale che regionale contenuta negli ultimi DPCM così come nelle ordinanze del Presidente della Regione Campania, pur nelle diverse restrizioni stabilite, per il settore alimentare non è prevista la sospensione dei mercati né del commercio ambulante in forma itinerante. In particolare anche l'ordinanza del Ministero della Salute del 13 Novembre 2020 pur qualificando la Regione Campania come "zona rossa", in applicazione delle disposizioni del DPCM 3 Novembre 2020, non ha stabilito la chiusura dei mercati, limitatamente alla vendita dei generi alimentari;

TENUTO CONTO

dell'andamento della curva epidemiologica degli ultimi giorni, la quale, pur in un quadro di sostanziale persistente gravità del fenomeno epidemico ha evidenziato nel territorio regionale ed in gran parte del territorio nazionale una stabilizzazione della curva dei contagi come positivo effetto delle misure restrittive adottate;

RITENUTO opportuno, nell'ottica del giusto temperamento dei concorrenti diritti alla salute ed alla libertà di iniziativa economica - entrambe di rilievo costituzionale - procedere all'adozione di misure a livello comunale tali da favorire la ripresa del mercato del Venerdì esclusivamente per il settore alimentare presso la Via Macello così come del commercio ambulante in forma itinerante (mentre, resta confermata la chiusura del Mercato non alimentare del Venerdì di via Michelangelo), rinviando quindi a successivi provvedimenti del Governo la valutazione della possibilità di riapertura dei mercati di generi non alimentari, peraltro tassativamente vietati nelle zone rosse come da ultimo ribadito dal Ministero dell'Interno con circolare del Ministero dell'Interno del 07 Novembre 2020 *prot. n. 15350/117/2/1 Uff. III-Prot. Civ.*;

pertanto, procedere alla riapertura del mercato settimanale del Venerdì in Via Michelangelo, presso l'area di Via Macello, limitatamente al settore alimentare nel rispetto delle misure di contenimento già vigenti e fatte salve future diverse disposizioni anche provenienti dalle superiori autorità;

pertanto procedere, in parziale revoca dell'ordinanza sindacale n. 69, del 13 Novembre 2020, a consentire lo svolgimento del commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale di prodotti alimentari e bevande, prodotti ortofrutticoli, prodotti ittici e carne, fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti, biancheria, confezioni e calzature per bambini e neonati;

confermare la chiusura del Mercato del Venerdì - settore non alimentare - presso la Via Michelangelo e del Mercatino domenicale delle Pulci alla Via San Salvatore;

VISTI gli artt. 50 e 54, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Per tutto quanto precede:

ORDINA

CITTA' DI CASORIA
Città Metropolitana di Napoli



Piazza Domenico Cirillo

tel. 081 7053111 - pec: protocollo@pec.comune.casoria.na.it

- la riapertura del mercato settimanale del Venerdì limitatamente al settore alimentare, in Via Macello nel rispetto delle misure di contenimento già vigenti e salvo future diverse disposizioni anche provenienti dalle superiori autorità;
- pertanto procedere, in parziale revoca dell'ordinanza sindacale n. 69, del 13 Novembre 2020, a consentire lo svolgimento del commercio ambulante in forma itinerante su tutto il territorio comunale di prodotti alimentari e bevande, prodotti ortofrutticoli, prodotti ittici e carne, fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti, biancheria, confezioni e calzature per bambini e neonati;
- **DI CONFERMARE** la chiusura del Mercato del Venerdì - settore non alimentare - presso la Via Michelangelo e del Mercatino domenicale delle Pulci alla Via San Salvatore;

COMUNICA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Casoria;

La trasmissione del presente provvedimento:

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

Alla Presidenza della Regione Campania;

Al Comando di Polizia Locale;

Alla Stazione dei C.C. di Casoria;

Al Commissariato di Polizia di Stato di Afragola

i quali, ognuno per la propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione e della sorveglianza della presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune.



Il Vicesindaco
Dott.ssa Paola Ambrosio
Paola Ambrosio